

APRILE
2025

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**

in collaborazione con

assicurazioni & finanza





Da qualche anno Assicurazioni & Finanza ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Assicurazioni & Finanza ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.



Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Assicurazioni & Finanza e Kleros rendono disponibile un primo **check-up gratuito** per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.



Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

siamo arrivati ad aprile, siamo arrivati al mese della Pasqua, ci stiamo pian piano avvicinando all'estate.

Siamo puntuali anche questo mese con il nostro magazine, con le nostre "storie patrimoniali", con i nostri aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali.

Questo mese, tra l'altro, un'importante pronuncia della Corte Costituzionale sul tema delle adozioni: anche i single ora teoricamente possono adottare minori stranieri.

Nel momento in cui scriviamo, però, non possiamo non rifletterci, è un momento definiamolo "strano", un periodo storico che verrà ricordato, nel bene e nel male.

Tra le varie guerre in corso, per le quali nonostante parole e finte o vere tregue, al momento non si intravede una fine, nasce una nuova "guerra", una guerra particolare, da parte di un singolo paese, contro tutti gli altri paesi del mondo. E' una guerra diversa, una guerra "commerciale", i cui effetti difficilmente possono essere preventivati, ma che sicuramente avrà un impatto rilevante su produzione, scambi, prezzi e, quindi, oltre che sulle aziende, a cascata su lavoro e famiglie.

Viviamo quindi sicuramente un periodo di tensioni, di emotività, di incertezza per certi aspetti.

Quello che ci sentiamo di dire, nel nostro piccolo, e per la professione che svolgiamo, è che occorre sempre portare avanti i propri progetti con continuità e diligenza, senza farsi distrarre o trascinare dall'emotività dei momenti.

Come ci ha insegnato la storia, ai momenti più difficili, alle crisi, alle guerre ed alle epidemie, sono sempre seguiti periodi di grande ripresa e prosperità. Quindi se non possiamo sicuramente incidere sulle scelte altrui, quello che possiamo fare sicuramente è portare avanti le nostre scelte, ossia tutte quelle che dipendono esclusivamente da noi, nel nostro interesse.

Vi auguriamo una felice e serena Pasqua a tutti.

Buona lettura a tutti.



APRILE 2025

NUMERO TRE

Indice

5 FAMIGLIA **SUPERMAN E LA VINCITA AL SUPERENALOTTO IN COMUNIONE DEI BENI**

a cura di Massimo Perini

14 SUCCESSIONE EREDITARIA **IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE PAGA LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE?**

a cura di Massimo Doria

21 PREVIDENZA **LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ NON È EREDITABILE**

a cura di Antonio Foti

25 LE NOVITÀ DEL MESE **AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

a cura del Kleros Team

FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

Facciamo giusto una premessa così poi ci capiamo meglio.

Chi si sposa oggi (o, attenzione, in base alla L. 76/2016 la coppia dello stesso sesso che si “unisce civilmente”), se non opta per diverso regime patrimoniale, sarà in automatico in “comunione dei beni”. La diversa scelta potrebbe essere quella della “separazione dei beni”.

Fin qua tutto chiaro? Sì, dai, è semplice, lo sappiamo un po' tutti.

Andiamo avanti.

Ammettiamo allora che ci siamo sposati in regime di comunione dei beni: cosa comporta?

Semplice, che per legge tutto quello che abbiamo acquistato insieme o separatamente durante la comunione (tranne alcune eccezioni), è in automatico in proprietà al 50% tra i coniugi, a prescindere da chi ha effettuato l'acquisto. Quindi, se non ci piacciamo più, se ci lasciamo, o se uno dei due viene a mancare, l'altro ha diritto al 50% della proprietà dei beni. Ok?

Ovviamente, non facciamo confusione, non rientra nella comunione quello che ciascuno aveva prima del matrimonio, o che durante matrimonio ha ricevuto per donazione o successione.

Orbene, fatta questa doverosa premessa, adesso vi racconto una storia.



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

Ci sono Superman e Wonder Woman.

Superman e Wonder Woman, come potete immaginare, è quasi scontato, si conoscono, si frequentano e, ovviamente, si piacciono all'istante, è evidente, sono fatti l'uno per l'altro.

Ecco che dopo un periodo di fidanzamento, decidono di sposarsi. Un matrimonio alla grande, un matrimonio da "supereroi", tra gli invitati tante celebrità, i "Fantastici quattro", Batman, Robin, l'Uomo Ragno, ecc., ecc.. e al momento del matrimonio scelgono la comunione dei beni.

Fin qua tutto bene, ma il matrimonio da supereroi è impegnativo, mille impegni, stress, il mondo da salvare, spostamenti continui.

Un giorno, il nostro Superman, durante uno dei suoi viaggi di lavoro per salvare l'umanità, passa dal tabaccaio a prendere le sigarette.

"Heilà Superman!"

"Ciao..."

"Che c'è?"

"Stanco sono, sto contando i giorni per andare in pensione"

"Ma va, che sei un supereroe!"

"Sì, ho capito, ma un conto è esserlo a vent'anni, ora passati i sessanta è dura"



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“Sì, lo so, lo so, gli anni passano e si sentono”

“Si sentono sì, prova tu a volare a sessantaquattro anni. A vent’anni mi buttavo di qua e di là, adesso ogni volta è una storia. L’altro giorno mi hanno spinto in due, poi per carità, una volta preso il volo, volo ma è n’affatica”

“E gioca una schedina del superenalotto, che te ne vai in pensione subito”

“Giochi? Ma va mai vinto niente in vita mia, manco a briscola”

“Perché sei fortunato in amore”

“Sarà”

“Però, se ci pensi, super “man”, super “enalotto”, entrambi “super”, ci starebbe proprio”

“Vabbè, tentar non nuoce, come si fa?”

“Sei numeri, sei numeri fatti bene, e te ne vai in pensione”

“Magari, eccola qua. Adesso vado, che c’è un’urgenza che mi chiama”

“Ciao oh, aspetta! Le sigarette!”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

Arriva sera, Superman torna a casa, cena, accende la Tv

“Estrazione del Superenalotto, ecco i numeri vincenti”

“Ah, caspita, aspetta un po’ che vediamo sti numeri, dove ho messo la schedina? Era qua, sul mantello ah, eccola! Allora: ce l’ho sì, anche questo. Ok ce l’ho pure questo... siiiii, pure questo... ferma, ferma tutto... un respiro profondo... sì, ce l’ho pure questo, ce l’ho ooooooooo! Sei! Sei al Superenalotto! Ciao a tutti, ciao!”

“Oh, che c’è che urli? Starei dormendo io”

“No Wonderwoman, è che è successa una cosa”

“No, in realtà sono successe tante cose”

“Sì, ma questa è una cosa importante”

“Anche la mia è importante ascolta, è inutile che andiamo avanti così, è giusto che guardiamo la realtà, è finita”

“Come è finita?”

“Finita, cosa significa “finita”? Stop, è finita, stamattina ho parlato con l’avvocato, io procedo con la separazione, se sei d’accordo sarà consensuale, e sarà tutto più semplice”

“Ma come la separazione? Ma me lo dici così?”

“E come te lo devo dire? Ti mando un wapp?”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“No, intendevo, insomma, parliamone”

“Ancora? È da due anni che ne parliamo”

“Sì, ma magari ci si ripensa”

“Ascolta, oramai ho deciso, è meglio così per tutti e due”

“Sì, ma ho capito e la casa, i soldi, gli investimenti?”

“Supereroe, siamo in comunione, metà a me, e metà a te”

La mattina dopo.

“Driiiiiiiiiinnnnn! Driiiiiiiiiin! Chi è?”

“Sono io avvocato, apri”

“Io chi?”

“Io, Superman, apri che è urgente!”

“Ok, apro, sali”

“No, apri la finestra, sono in volo, faccio prima”

“Ok, ok è aperta”

“Arrivo, aiutoooooooooo”

“Oh, piano, mi distruggi l'ufficio! Superman, ti sei fatto male?”

“No, no, tutto ok, tutto ok è che sai, con l'età ho problemi di atterraggio”

“Vedo, vedo dimmi, che c'è?”

“Niente, è che mia moglie mi chiede la separazione”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“Beh, ne avevamo già parlato”

“Sì, è da anni che me lo dice, ma ora Wonder Woman è andata dall'avvocato”

“Capisco, quindi ci siamo”

“Esatto”

“Beh, non avete figli, è tutto più semplice, avete due case, si può trovare un giusto equilibrio”

“In realtà c'è un dettaglio che non sai”

“Cosa?”

“Ho vinto”

“Ah, hai vinto il torneo “Supererori over 60”?”

“Macchè torneo, ho vinto soldi, una montagna di soldi”

“Una montagna di soldi?”

“Esatto, per la precisione 88 milioni di euro”

“88 milioni di euro?”

“Esatto, al Superenalotto e c'è un problema”

“Dove sta il problema?”

“Che sono posato in regime di comunione dei beni”

“Eh già”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“Concentrati avvocatino: sono tutti miei, o ne devo dare metà a Wonder Woman?”

“Allora, tu lo sai che sino a che non c'è un divorzio, tu sei sposato”

“Lo so”

“Se la vincita fosse avvenuta dopo il divorzio sarebbe tutto tuo”

“E questo lo so, non è che ci serviva un genio”

“Ma ti dirò di più”

“E dimmelo”

“Anche dopo solo la separazione sarebbe stato tutto tuo perché già la separazione tra coniugi scioglie la comunione dei beni”

“Ah, davvero?”

“Sì ma purtroppo non è il tuo caso, tu hai vinto oggi, in regime di comunione dei beni con il tuo coniuge”

“Lo so e son qua per questo”

“Beh, anche averne solo metà non sarebbe una tragedia, cosa te ne fai di 88 milioni?”

“Tu non preoccuparti, che sono problemi miei cosa farci, studiami sta cosa, sono tutti miei o metà vanno a lei?”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“Allora, vedi, occorre una valutazione attenta circa le regole del regime della comunione dei beni, e le vincite di uno dei coniugi durante la comunione stessa”

“Esatto”

“Vedi qua?”

“No, non vedo, non ho gli occhiali, leggi te”

“Allora, questo è l'articolo 179 del c.c.”

“Bene, mi fa piacere e quindi?”

“Quest'articolo indica quali acquisti non entrano nella comunione dei beni tra coniugi”

“E cosa ci dice?”

“Se tu leggi, tra gli acquisti che non rientrano nella comunione dei beni, non compaiono le vincite”

“Sei sicuro?”

“Sicuro”

“Quindi, se non sono escluse, significa che vi rientrano?”

“Direi di sì”

“No, porta pazienza “direi” o “dici”, è diverso”

“Vedi, qui a mio avviso ci sono più aspetti da valutare...”



FAMIGLIA

Superman e la vincita al Superenalotto

a cura del Kleros Team

“Quali?”

“L’articolo 179 c.c., parla di “acquisti” esclusi dalla comunione allora mi chiedo: una vincita può considerarsi un “acquisto”? D’altro canto, l’art. 179 del c.c. stabilisce che le indennità percepite da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, non rientrano nella comunione. Una vincita sicuramente non è un’indennità però ci fa comprendere che non tutte le “entrate” di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni è “acquisto”. E ancora, se il biglietto fosse stato acquistato con tuoi soldi personali?”

“E quindi?”

“E quindi niente. Nel caso ce la giocheremo in giudizio, e vedremo cosa stabilirà il giudice. E poi attenzione, mica è detto che tua moglie ne venga a conoscenza”

Driiiiiinnnn... Drinnnnnn!

“Oh, scusa avvocato, non ho messo silenzioso. È lei, Wonder Woman, aspetta va, rispondo... prontooooo! Sì, dimmi, no, è che sono un attimo impicciato. Ci possiamo sentire più tardi? Cosa? Se c’è qualcosa che devo dirti? No, perché? Come? Sei andata dal tabaccaio? Ma se non fumi più da anni! Ah, ok, improvvisamente ti è tornata voglia di fumare”



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il curatore dell'eredità giacente paga le imposte di successione?

a cura di Massimo Doria

Vi parlo di una questione che riguarda aspetti successori, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Premetto subito che riguarda aspetti, ad oggi, ancora controversi. Seguitemi bene.

Facciamo finta che venga a mancare una persona. Ovviamente, dal momento in cui viene a mancare, dal punto di vista “tecnico-giuridico” si apre la sua successione.

Da quel momento, teoricamente, i suoi “chiamati all'eredità”, per testamento se ci fosse, o per legge in sua mancanza, potrebbero accettare l'eredità e, quindi, diventare eredi, o rinunciare all'eredità ed eredi non diventarlo mai.

Ma se per ipotesi al momento dell'apertura della successione non c'è nessuno che accetta l'eredità e, quindi, non ci sono eredi?

In questi casi si parla di “eredità giacente”, cioè di un'eredità senza eredi. Quindi, sino a che non intervenga un'accettazione dell'eredità da parte di qualcuno o, in ultima analisi, l'attribuzione dei beni allo Stato, si rende necessaria la gestione e la custodia dei beni facenti parte della massa ereditaria. Immaginiamo che nel caso vi siano depositi bancari o beni immobili da gestire, a tale scopo deve essere nominato un “curatore” dell'eredità giacente.



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il curatore dell'eredità giacente paga le imposte di successione?

a cura di Massimo Doria

Chiarito ciò, la domanda è la seguente: il curatore dell'eredità giacente, è tenuto a versare l'imposta di successione? Dopo tutto i beni ereditari li ha lui.

Mi rifaccio ad una vicenda reale, che scaturiva dall'impugnazione da parte del "curatore dell'eredità giacente" di un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di successione e relative sanzioni. Il curatore dell'eredità giacente sosteneva che sebbene sia obbligato per legge alla presentazione della dichiarazione di successione, non può comunque essere considerato soggetto passivo d'imposta di successione, poiché non ha il possesso dei beni ereditari, ma solo la relativa "detenzione temporanea".

I giudici, nel caso specifico, hanno accolto il ricorso, fornendo un'interessante interpretazione della normativa, cioè distinguendo nettamente tra "obbligo di presentazione della dichiarazione di successione" e "obbligo di pagamento dell'imposta".

La normativa di riferimento è la seguente:

- l'articolo 28, comma 2, del Dlgs 346/1990, che elenca i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, indica anche il curatore dell'eredità giacente;
- l'articolo 36, comma 3, dello stesso decreto, che chiarisce che l'imposta è dovuta da chi ha il "possesso" dei beni ereditari.



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il curatore dell'eredità giacente paga le imposte di successione?

a cura di Massimo Doria

I giudici chiamati in causa, alla luce di quanto sopra, chiariscono che il fatto che la curatela dell'eredità giacente sia obbligata alla presentazione della dichiarazione di successione, non significa che essa sia anche debitrice dell'imposta di successione, per il semplice presupposto di non avere il possesso dei beni facenti parte dell'eredità, ma essendone solo mera detentrica.

In tale contesto, quindi, secondo i giudici del caso specifico, il curatore non sarebbe soggetto passivo dell'imposta di successione avendo egli un ruolo di mera amministrazione e non di possesso. Egli quindi, non potrebbe essere assimilato a un erede o a un legatario (che sono invece i soggetti passivi dell'imposta): la curatela svolge una funzione meramente amministrativa e di gestione temporanea, sotto il controllo del giudice tutelare, fino all'accettazione dell'eredità da parte degli aventi diritto o alla devoluzione allo Stato in caso di assenza di eredi.

Segnaliamo che questa pronuncia, che conferma altre decisioni di giudici di merito, si pone però in contrasto con il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo ordinanza n. 27081/2024).



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il curatore dell'eredità giacente paga le imposte di successione?

a cura di Massimo Doria

Secondo la Cassazione, infatti, il curatore dell'eredità giacente è tenuto al pagamento del relativo tributo in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, adempimento necessariamente connesso all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento. L'obbligo, viene chiarito, deve considerarsi comunque rientrante nei soli limiti del valore del patrimonio ereditario, non potendosi certamente ritenere che il curatore debba risponderne con le proprie sostanze personali.

(Vedasi Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 45/2/2025, presidente e relatore Montanari)





ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

La pensione di reversibilità non è ereditabile

a cura di Antonio Foti, membro Kleros Community



Vi faccio una domanda, concentratevi: il superstite di un soggetto che riceve la pensione di reversibilità, ha diritto a continuare a percepirla dopo il decesso del beneficiario originario?

Allora, per rispondervi, vi racconto una storia.

Caio vive con la moglie Caia. Lui da sempre lavoratore, la moglie da sempre casalinga. I due hanno una figlia, Caietta, maggiore di età.

Dopo tanti anni di duro lavoro, Caio, con la “schiena spezzata” arriva al meritato traguardo della pensione.

Precisiamolo, si tratta di pensione “diretta”.

Bene, inizia la vita da pensionato, una piccola vacanza con la moglie, e poi le lunghe giornate da riempire con gli amici pensionati, qualche bella oretta a guardare i cantieri, insomma, si cambia vita.

Purtroppo, però, succede che Caio, improvvisamente viene a mancare. Una cosa improvvisa. Ecco allora che, come si dice tecnicamente, Caio diventa “de cuius”.

Quando il povero Caio viene a mancare, la povera Caia, al di là di tutti gli aspetti successori, ottiene anche la pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità non è ereditabile

a cura di Antonio Foti, membro Kleros Community



Precisiamo quindi: Caio va in pensione e ha la sua pensione diretta; Caio viene a mancare Caia ha la reversibilità rispetto alla pensione diretta di Caio (teoricamente pari al 60% della pensione del defunto, salvo decurtazioni in base a redditi propri).

Bene. La vita va avanti, Caia rimasta vedova, vive in casa con la figlia Caietta.

Passano alcuni anni, e cosa succede? Purtroppo, anche la vedova Caia viene a mancare. Ecco allora che anche Caia tecnicamente diviene “de cuius”, e chiamata all’eredità chi è? Esatto, Caietta, la figlia. Però attenzione.

Caietta, erede della madre Caia, convivente con la madre Caia, e a carico della madre Caia, riflette un po’ e arriva alla conclusione: “Essendo convivente e a carico di mia madre Caia, dovrei vedermi riconosciuto il diritto a continuare la sua pensione di reversibilità!”

Secondo voi ha ragione o no?

Teniamo conto che la questione non è così banale, considerato che sulla questione si è espressa la Cassazione che ha ribaltato quanto sostenuto la Corte d’Appello.

La pensione di reversibilità non è ereditabile

a cura di Antonio Foti, membro Kleros Community



Cosa dice la Cassazione?

La Suprema Corte stabilisce che la reversibilità è una prestazione che si configura come un trattamento destinato esclusivamente a chi dipendeva economicamente dal titolare della pensione diretta, e per questo motivo non può essere “ereditata” o “trasmessa” oltre il primo livello di superstiti.

La Cassazione fa chiarezza, e distingue tra la pensione diretta e pensione di reversibilità.

La pensione diretta, in caso di morte del titolare, da diritto in presenza dei presupposti di legge ad una reversibilità a favore di altri soggetti.

La pensione di reversibilità, invece, nasce a favore di determinati soggetti come conseguenza di una pensione diretta, ma non può essere trasmessa ad altri soggetti dopo la morte del suo titolare...

I giudici della Cassazione, quindi, hanno escluso che alla morte della titolare di una pensione di reversibilità detto trattamento possa essere continuato o trasferito ai suoi superstiti.

La pensione di reversibilità non è ereditabile

a cura di Antonio Foti, membro Kleros Community



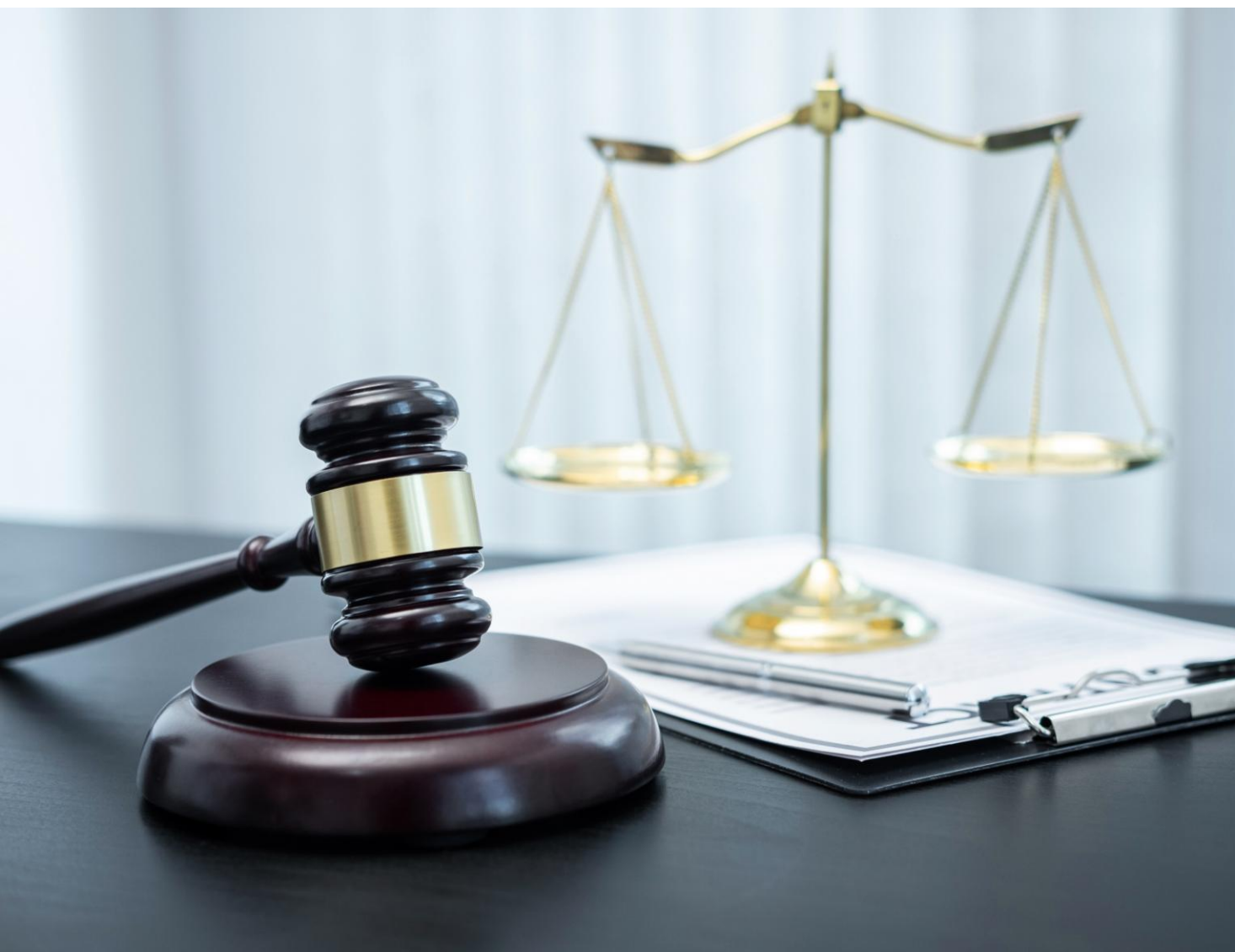
Quindi, il soggetto che viveva a carico di un familiare titolare di una pensione di reversibilità (e non di una pensione diretta), al momento della sua morte, non ha diritto a ricevere, a sua volta, il trattamento di reversibilità.

Quindi Caietta, a me dispiace, ma questo è... la pensione di reversibilità, alla morte del suo titolare, non si eredita...

(Vedasi in tal senso, Corte di Cassazione, ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024)

LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**



CORTE COSTITUZIONALE: ANCHE IL SINGLE PUÒ ADOTTARE IL MINORE STRANIERO IN STATO DI ABBANDONO

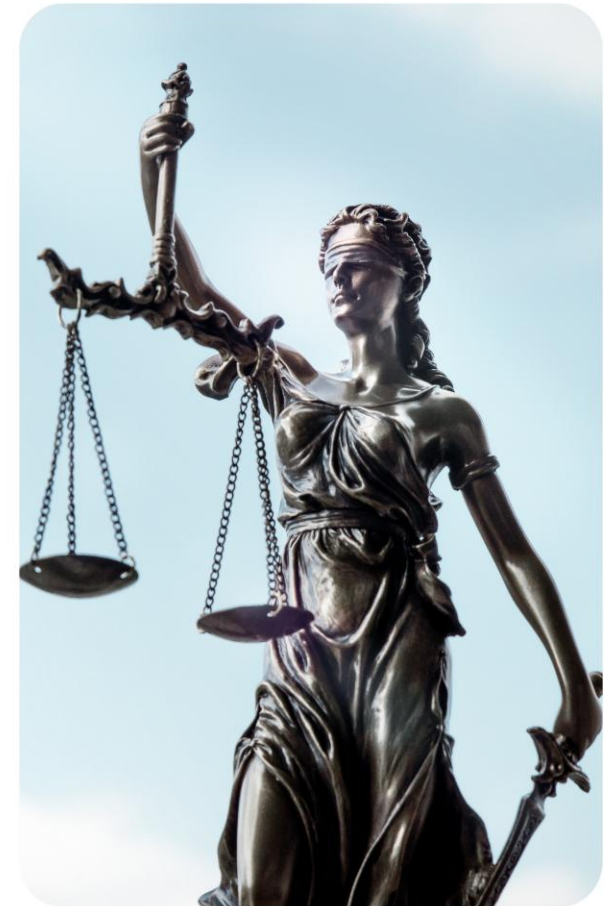
Avv. Massimo Perini

Pronuncia fondamentale, "storica" sotto certi punti di vista da parte della Corte Costituzionale. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui "non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale contrasta con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Secondo i Giudici di legittimità, la disciplina dichiarata illegittima di fatto limitava eccessivamente l'interesse dell'aspirante genitore a intraprendere un'adozione, che invece è un istituto fondato sul principio di solidarietà sociale a tutela del minore. La Corte ha sottolineato che il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso», specialmente nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione.

Quindi, specifica la Corte, anche se l'interesse a diventare genitori non attribuisce mai giuridicamente una "pretesa a adottare", esso comunque rientra nella sfera di autodeterminazione individuale. La Corte ha quindi ritenuto che anche le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare «un ambiente stabile e armonioso» a un minore in stato di abbandono. Ciò ovviamente non toglie che spetta poi al giudice, caso per caso, accertare nel concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, nonché la rete familiare di supporto dell'aspirante genitore.



REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE E ASSEGNO DIVORZILE **(Corte di Cassazione, ordinanza n. 5839 del 5 marzo 2025)** **dott. Gianni Fuolega**

Indubbiamente di interesse la pronuncia della Corte di Cassazione avente ad oggetto la determinazione della quota di pensione di reversibilità a favore dell'ex moglie divorziata titolare di assegno divorzile.

La domanda da porci è la seguente: nel concorso tra ex moglie divorziata e seconda moglie vedova, la quota di pensione di reversibilità da attribuire alla prima moglie, può superare come importo il valore dell'assegno divorzile?

La vertenza, nello specifico, passa per il primo ed il secondo grado, ed in entrambi i giudizi si tiene conto anzitutto della durata dei due matrimoni (il primo ben 39 anni, il secondo cinque), oltre che delle risorse economiche e delle possibilità lavorative delle due donne.

La quota di pensione attribuita dai giudici all'ex moglie divorziata superava di molto l'importo dell'assegno divorzile di cui la stessa godeva.

Il giudizio arriva in Cassazione.

I giudici della Cassazione nel loro ragionamento, richiamano anzitutto la sentenza 419/1999 con cui la Consulta dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che dispone la destinazione della pensione di reversibilità in caso di divorzio, cioè l'articolo 9, legge 898/1970.

Tale norma prevede che, in caso di divorzio, quando c'è un secondo coniuge che ha i requisiti per la pensione di reversibilità, è il tribunale a dover attribuire una quota all'ex coniuge divorziato.

La Suprema Corte specifica che per determinare la quota di pensione dell'ex si deve sicuramente tenere conto della durata del matrimonio, ma che questo non è l'unico criterio utilizzabile. Devono essere infatti ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche del primo e del secondo coniuge, oltre che la durata della convivenza.



REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE E ASSEGNO DIVORZILE **(Corte di Cassazione, ordinanza n. 5839 del 5 marzo 2025)** **dott. Gianni Fuolega**

Secondo la Cassazione l'attribuzione delle quote di pensione di reversibilità non va considerata come "strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto", ma come meccanismo idoneo ad assicurare la "continuazione della funzione di sostegno economico" che durante la vita del defunto era svolta a favore dell'ex coniuge con l'assegno divorzile, e a favore del secondo coniuge convivente, con la "condivisione dei rispettivi beni economici". In ogni caso, però, l'entità dell'assegno divorzile non costituisce un "limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso". La Cassazione poi (rifacendosi alla sentenza 22434/2018 delle Sezioni Unite), richiama il "presupposto solidaristico" della pensione di reversibilità, in base al quale essa mira alla "continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge" e "si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge".

Specificato tutto ciò, la Cassazione stabilisce che se il diritto spetta anche a un coniuge sposato in seconde nozze, l'importo della pensione al coniuge divorziato deve essere modulato in base ad una verifica giudiziale finalizzata ad accertare gli elementi di fatto che conducono ad una ripartizione equa fra gli aventi diritto.

Sulla base di questi presupposti, la Cassazione chiarisce che l'importo dell'assegno divorzile deve essere tenuto in considerazione per determinare la quota di pensione di reversibilità da attribuire all'ex coniuge divorziato, ma allo stesso tempo ribadendo che la quota spettante all'ex coniuge "non deve necessariamente corrispondere all'assegno divorzile", né che l'importo dell'assegno rappresenta "un tetto massimo non superabile". Quindi, secondo la Suprema corte, "tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile" per perseguire la "finalità solidaristica (...) correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto".



Domande frequenti

Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .

E qualche **altra curiosità** . . .

Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .

assicurazioni & finanza

Per dubbi
e domande
**contattaci
direttamente**

✉ assicurazioniefinanza@klerospoint.it
☎ **0445.403060**

Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale**?

potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale**?

Quanto incideranno le **tassee di successione** ?



Dott.
Klero



KlerosTEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



ALESSANDRO BIANCHIN



TOMMASO ELIA



MARTINA BOSCOLO



CINZIA DE GRANDIS

Kleros TAX & LEGAL NETWORK





community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -